

N. ____/____ REG.PROV.PRES.
N. 00935/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 935 del 2021, proposto da
Maria Concetta Capodieci, Vincenzo De Santi, Cecilia Palandri, Valentina Spada e
Roberta Zanon, rappresentati e difesi dagli Avvocati Maria Elena Sinigaglia e
Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro *pro tempore*, non costituito in
giudizio;

nei confronti

Molin Marco, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione

1. dei decreti e dei relativi allegati con il quale il Ministero dell'Istruzione – Ufficio
Scolastico Regionale per il Veneto ha pubblicato la graduatoria di merito dei
concorsi indetti con D.D. n. 510/2020 per la classe di concorso A022.

In particolare:

- del Decreto prot. n. 1723 del 18 giugno 2021 di pubblicazione della graduatoria - Classe di concorso A022, italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di primo grado, e relativa graduatoria, nella parte in cui non risultano inseriti i ricorrenti;
 - del Decreto prot. n. 10313 dell'11 giugno 2021 Classe di concorso A022, italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di primo grado con il quale il Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto ha pubblicato gli esiti delle prove scritte e l'allegato elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta dei concorsi sopra indicati, nella parte in cui non sono inseriti i ricorrenti.
 - del D.D. n. 510 del 23 aprile 2020 del Ministero dell'Istruzione nella parte in cui, in violazione della legge n. 41 del 6 giugno 2020 e del D. Lgs. n. 165 del 2001, non ha previsto lo svolgimento della prova di informatica;
 - del D.D. n. 783 dell'8 luglio 2020 nella parte in cui, pur modificando il D.D. n. 510 del 2020, non ha inserito la prova di informatica tra quelle previste dal concorso;
2. del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stata disposta l'assegnazione delle prove scritte alla Commissione, per la correzione e conseguente assegnazione dei punteggi;
3. del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati determinati i criteri di correzione degli elaborati;
4. delle griglie di valutazione dell'elaborato dei ricorrenti, e precisamente:

Quanto a:

- CAPODIECI: nella parte in cui è stato attribuito il punteggio di 41/75 per i cinque quesiti E 4.5/5 per i quesiti di lingua Inglese, per un totale di 45,5/80 (DOC. 5);
- DE SANTI: nella parte in cui è stato attribuito il punteggio di 45,5/75 per i cinque quesiti E 5/5 per i quesiti di lingua Inglese, per un totale di 50,5/80 (DOC. 6);
- PALANDRI: (DOC. 7 - che ci si riserva di depositare);

- SPADA: nella parte in cui è stato attribuito il punteggio di 38/75 per i cinque quesiti E 2,5/5 per i quesiti di lingua Inglese, per un totale di 40,5/80 (DOC. 8);
 - ZANON: nella parte in cui è stato attribuito il punteggio di 45,5/75 per i cinque quesiti E 4/5 per i quesiti di lingua Inglese, per un totale di 49,5/80 (DOC. 9);
5. del provvedimento del Ministero dell'Istruzione, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato adottato il *software* per la gestione informatizzata da parte del CINECA dell'intera procedura concorsuale, con particolare riferimento alla correzione degli elaborati avvenuta in violazione dei diritti e degli interessi dei candidati;
6. del giudizio sintetico comminato ai ricorrenti in riferimento alla prova sostenuta, che ha determinato il relativo mancato inserimento tra i candidati che hanno superato la prova scritta;
7. del D.D. n. 510/20 e del D.D. n. 783/20 nella parte in cui, all'art. 13 relativo alla “Prova scritta”, hanno previsto che *“Superano le prove di cui ai commi 2, 3 e 4 i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 56/80”*, individuando il punteggio minimo per il superamento della medesima.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza per la notificazione mediante pubblici proclami proposta con il ricorso;

Considerato che nella motivazione dell'istanza i ricorrenti evidenziano come – trattandosi di controversia concernente la procedura straordinaria indetta con D.D. n. 510 del 23 aprile 2020 – il reperimento di tutti i nominativi degli eventuali controinteressati risulti di estrema difficoltà;

Visto l'art. 41, comma 4, cod. proc. amm.;

Visto l'art. 49, comma 3, cod. proc. amm.;

Ritenuto che sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami;

Ritenuto pertanto di disporre, in alternativa alla pubblicazione sulla Gazzetta

Ufficiale, la pubblicazione mediante l'inserimento del ricorso e del decreto nell'area tematica del sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, di un avviso da cui risulti:

1. – l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. – l'indicazione della parte ricorrente e dell'Amministrazione intimata;
3. – gli estremi e l'oggetto degli atti impugnati;
4. – la precisazione in ordine alla possibilità di seguire lo sviluppo del contenzioso consultando il sito *www.giustizia-amministrativa.it* attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso;
5. – l'indicazione del numero della presente decisione, con la specificazione che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami

P.Q.M.

Autorizza l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami come da motivazione.

Le prove delle eseguite notificazioni verranno depositate nella Segreteria della Sezione nei dieci giorni successivi alla pubblicazione di questo provvedimento.

Manda alla Segreteria per la comunicazione alle parti del presente decreto.

Così deciso il giorno 10 settembre 2021

Il Presidente
Maddalena Filippi

IL SEGRETARIO